



BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 24
DEL 30 NOVEMBRE 2011
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 48
DEL 30 NOVEMBRE 2011

S O 24

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2011, n. 0279/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione della lingua friulana attraverso programmi televisivi e radiofonici di cui all'articolo 20 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana).

pag. **2**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

11_SO24_1_DPR_279_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2011, n. 0279/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione della lingua friulana attraverso programmi televisivi e radiofonici di cui all'articolo 20 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), di seguito denominata "legge";

VISTI, in particolare,

- l'articolo 20, comma 2, il quale stabilisce che nel settore televisivo la Regione sostiene la produzione e l'emissione di programmi in lingua friulana, nelle sue diverse espressioni;
- l'articolo 20, comma 3, il quale stabilisce che la Regione sostiene le emittenti radiofoniche che trasmettono programmi in lingua friulana;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di sostegno nei settori in parola sono definiti con regolamento, emanato con decreto del Presidente della Regione, sentita la Commissione consiliare competente;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2057 del 2 novembre 2011 con la quale si è approvato, in via preliminare, il "Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione della lingua friulana attraverso programmi televisivi e radiofonici di cui all'articolo 20 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)" e se ne è disposto altresì l'invio al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere prescritto;

VISTO il parere favorevole sul regolamento medesimo reso, all'unanimità, dalla VI Commissione consiliare permanente nella seduta del 9 novembre 2011, come risulta dalla nota del Consiglio regionale del 10 novembre 2011, prot. gen. n. 0005707/P/2-6, contenente le seguenti proposte di modifica al testo:

- all'articolo 17 dopo le parole <<La Giunta regionale>> aggiungere <<tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 25 e 26 della legge>>;
- all'articolo 18 il numero <<19>> è sostituito con <<20>>;

RITENUTO di procedere all'emanazione del "Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione della lingua friulana attraverso programmi televisivi e radiofonici di cui all'articolo 20 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), nel testo che accoglie le suddette proposte;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia della Regione;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2170 del 18 novembre 2011, adottata previo parere della VI Commissione consiliare permanente, recependo le proposte di modifica del testo del Regolamento sopra citate;

VISTO il decreto del Direttore centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie n. 3384 del 24 novembre 2011, con cui è stata disposta, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, articolo 7, comma 34, la correzione di errori materiali contenuti nella citata deliberazione della Giunta regionale n. 2170 del 18 novembre 2011;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione della lingua friulana attraverso programmi televisivi e radiofonici di cui all'articolo 20 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)", nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

11_SO24_1_DPR_279_2_ALL1

Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione della lingua friulana attraverso programmi televisivi e radiofonici di cui all'articolo 20 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)

CAPO I - OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la concessione dei contributi per la promozione della lingua friulana attraverso programmi televisivi e radiofonici di cui all'articolo 20 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), di seguito denominata legge.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).
2. Per quanto non definito ai sensi del comma 1, si intende per:
 - a) "copertura", l'ambito territoriale entro cui è diffuso il segnale di un'emittente televisiva o di un'emittente radiofonica;
 - b) "territorio delimitato", la parte di territorio regionale in cui la lingua friulana è tradizionalmente e significativamente parlata, ai sensi dell'articolo 3 della legge;
 - c) "programmi radiofonici prodotti in proprio", i programmi realizzati con propri mezzi, dipendenti e collaboratori dall'emittente radiofonica che li trasmette.

CAPO II - DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PRODUZIONE E L'EMISSIONE DI PROGRAMMI TELEVISIVI IN LINGUA FRIULANA

Art. 3 beneficiari

1. Possono accedere ai contributi per la produzione e l'emissione di programmi televisivi in lingua friulana di cui all'articolo 20, comma 2, della legge le emittenti televisive il cui segnale viene diffuso nei comuni inseriti nel territorio delimitato.

Art. 4 tipologia delle iniziative finanziabili

1. Le iniziative finanziabili riguardano la produzione e l'emissione di programmi redatti, condotti o doppiati in lingua friulana, suddivisi nelle seguenti categorie:
 - a) programmi di informazione e approfondimento, a carattere giornalistico, su temi di attualità, quali telegiornali, rubriche giornalistiche, informazione su eventi culturali, musicali e sportivi;
 - b) programmi di intrattenimento destinati a un pubblico di bambini, ragazzi e giovani riguardanti temi di attualità, quali sport, viaggi, multiculturalità, vita sociale, ecc.;
 - c) cartoni animati;
 - d) prodotti di fiction, quali cortometraggi, film tv, tv movie, serie, miniserie, serial;
 - e) documentari sulle tematiche legate alla lingua friulana e ad aspetti culturali, quali approfondimenti in termini storici, geografici, linguistici, sociologici e culturali;

f) trasmissioni didattiche volte a insegnare e diffondere il friulano grazie all'approfondimento di tematiche di tipo linguistico.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate da personale qualificato e con modalità tecniche atte a garantire il rispetto dei requisiti di qualità richiesti per il tipo di programma proposto, così come risultanti dalla documentazione di cui all'articolo 5, comma 6, lettere g) e h). Esse favoriscono l'uso della lingua friulana come codice adatto a tutte le situazioni della vita moderna.

Art. 5 presentazione delle domande di contributo

1. La domanda di contributo è presentata, nel rispetto del regime fiscale vigente dell'imposta di bollo, entro il 31 gennaio di ogni anno, unitamente a copia in carta semplice, al Servizio corregionali all'estero e lingue minoritarie della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Servizio.

2. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, è compilata utilizzando il modello reperibile sul sito web www.regione.fvg.it inviata al Servizio a mezzo posta oppure consegnata a mano.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 7/2000, in caso di invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga al Servizio entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di contributo. In caso di recapito tramite corriere o a mano, il rispetto del termine di scadenza è comprovato dal timbro di accettazione del Servizio.

4. Qualora i termini suindicati coincidano con una giornata festiva, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno successivo non festivo.

5. La domanda presentata oltre i termini costituisce caso di esclusione dal contributo.

6. La domanda di contributo è corredata di:

a) copia della concessione di emittenza;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante tutti i comuni in cui viene diffuso il segnale dell'emittente televisiva;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») e dei limiti del massimale ivi consentito;

d) relazione illustrativa dei programmi che si intendono realizzare, con la specificazione di contenuti, finalità di comunicazione, durata, eventuale serialità, modalità di inserimento nel palinsesto;

e) preventivo di spesa dettagliato dal quale risulti che:

1) almeno il 75 per cento della spesa è destinato all'attività di produzione del programma;

2) il restante 25 per cento della spesa è impegnato nell'attività di emissione del programma;

3) almeno il 60 per cento dell'attività di produzione dei programmi è realizzata da un produttore indipendente;

f) dichiarazione con cui il produttore o i produttori indipendenti si impegnano a realizzare almeno il 60 per cento dell'attività di produzione del programma e relativi curricula, con la specificazione delle competenze linguistiche in friulano;

g) curricula di autori, registi, conduttori, redattori, personale tecnico, altri soggetti impegnati nella realizzazione dei programmi;

h) versione demo dei programmi che si intendono realizzare.

Art. 6 comunicazione di avvio del procedimento

1. Il Servizio, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000, provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta.

Art. 7 attività istruttoria

1. Sono ammesse alla valutazione le domande di contributo pervenute entro i termini e regolarmente corredate della documentazione prevista dall'articolo 5, comma 6.

Art. 8 spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti voci di spesa:

a) spese per personale dipendente, per collaborazioni e per acquisizione di servizi strettamente inerenti alla progettazione, redazione, conduzione, produzione, post-produzione, traduzione, doppiaggio dei programmi finanziati;

b) spese correnti di emissione, comprese le spese energetiche e per personale dipendente e collaboratori addetti all'assistenza tecnica relativa all'emissione e strettamente inerenti ai programmi finanziati,

- nel limite del venticinque per cento della spesa complessiva ammissibile a contributo;
- c) spese generali strettamente inerenti ai programmi finanziati, laddove non comprese nelle altre voci, nel limite del quindici per cento della spesa complessiva ammissibile a contributo.
- 2.** La determinazione della spesa ammissibile a contributo è effettuata sulla base della verifica di coerenza e congruità tra le previsioni recate dalla relazione illustrativa e il preventivo di spesa.
- 3.** Ai fini della verifica di coerenza e congruità di cui al comma 3 si tiene conto, ove possibile, dei parametri desumibili dalla casistica relativa ad analoghe iniziative.

Art. 9 determinazione del contributo

- 1.** Per la determinazione della misura del contributo da concedere a ciascun beneficiario viene assegnato un punteggio prendendo in considerazione:
- a) la copertura del territorio delimitato, considerando il numero di abitanti residenti nei comuni delimitati entro cui è diffuso il segnale, secondo i seguenti criteri:
- 1) fino a 50.000 abitanti: 10 punti;
 - 2) da 50.001 a 250.000 abitanti: 15 punti;
 - 3) da 250.001 a 500.000 abitanti: 20 punti;
 - 4) oltre 500.000 abitanti: 25 punti;
- b) le modalità di inserimento della programmazione nel palinsesto, tenendo conto del numero di programmi presentati, della loro durata e della collocazione oraria nel palinsesto, secondo i seguenti criteri:
- 1) numero di programmi:
 - 1.1 da 1 a 3 programmi: 10 punti;
 - 1.2 da 4 a 6 programmi: 15 punti;
 - 1.3 da 7 a 10 programmi: 20 punti;
 - 1.4 oltre 10 programmi: 25 punti;
 - 2) durata complessiva dei programmi e collocazione oraria nel palinsesto, assegnando un punto per ogni ora di programmazione fino ad un massimo di 200 ore (si considera la somma della durata di tutti i programmi presentati, escluse le repliche) e moltiplicando il punteggio così ottenuto per un coefficiente calcolato sulla base della collocazione nel palinsesto:
 - 2.1 dal lunedì al venerdì, dalle 7.00 alle 19.29: 0,75;
 - 2.2 dal lunedì al venerdì, dalle 19.30 alle 22.30: 1;
 - 2.3 dal lunedì al venerdì, dalle 22.31 alle 23.59: 0,5;
 - 2.4 dal lunedì al venerdì, dalle 00.00 alle 6.59: 0,25;
 - 2.5 sabato e domenica, dalle 7.00 alle 22.30: 0,5;
 - 2.6 sabato e domenica, dalle 22.31 alle 6.59: 0,25.
- 2.** Il contributo è calcolato suddividendo i fondi individuati mediante la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 17 per il totale dei punteggi attribuiti e moltiplicando l'importo così ottenuto per il punteggio attribuito ad ogni singolo beneficiario.

CAPO III - DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PRODUZIONE E L'EMISSIONE DI PROGRAMMI RADIOFONICI IN LINGUA FRIULANA

Art. 10 beneficiari

- 1.** Possono accedere ai contributi per la produzione e l'emissione di programmi radiofonici in lingua friulana di cui all'articolo 20, comma 3, della legge le emittenti radiofoniche il cui segnale viene diffuso nei comuni inseriti nel territorio delimitato.

Art. 11 tipologia delle iniziative finanziabili

- 1.** Le iniziative finanziabili riguardano la produzione e l'emissione di programmi redatti e condotti in lingua friulana, suddivisi nelle seguenti categorie:
- a) programmi di informazione, a carattere giornalistico, su temi di attualità, quali radiogiornali, rubriche giornalistiche, informazione su eventi culturali, musicali, sportivi e sulla tutela delle minoranze;
 - b) trasmissioni di ricerca e documentazione sulle tematiche legate alla lingua friulana, quali approfondimenti sulle realtà del territorio in termini linguistici, storici, geografici, sociologici e culturali;
 - c) programmi di intrattenimento destinati ad un pubblico di bambini, ragazzi e giovani riguardanti temi di attualità, quali musica, arti, sport, viaggi, multiculturalità, vita sociale.
- 2.** Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate da personale qualificato e con modalità tecniche atte a garantire il rispetto dei requisiti di qualità richiesti per il tipo di programma proposto, così come risultanti dalla documentazione di cui all'articolo 12, comma 6, lettere g) e h). Esse favoriscono l'uso della lingua friulana come codice adatto a tutte le situazioni della vita moderna.

Art. 12 presentazione delle domande di contributo

- 1.** La domanda di contributo è presentata, nel rispetto del regime fiscale vigente dell'imposta di bollo,

entro il 31 gennaio di ogni anno, unitamente a copia in carta semplice, al Servizio.

2. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, è compilata utilizzando il modello reperibile sul sito web www.regione.fvg.it e inviata al Servizio a mezzo posta oppure consegnata a mano.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 7/2000, in caso di invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga al Servizio entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di contributo. In caso di recapito tramite corriere o a mano, il rispetto del termine di scadenza è comprovato dal timbro di accettazione del Servizio.

4. Qualora i termini su indicati coincidano con una giornata festiva, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno successivo non festivo.

5. La domanda presentata oltre i termini costituisce caso di esclusione dal contributo.

6. La domanda di contributo è corredata di:

a) copia della concessione di emittenza;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante tutti i comuni in cui viene diffuso il segnale dell'emittente radiofonica;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante la percentuale di programmi in lingua friulana trasmessi e la percentuale di programmi in lingua friulana prodotti in proprio;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») e dei limiti del massimale ivi consentito;

e) relazione illustrativa della programmazione rientrante nelle tipologie di cui all'articolo 11 che si intende produrre e trasmettere, con la specificazione di contenuti, finalità di comunicazione, durata, eventuali serialità, modalità di inserimento nel palinsesto;

f) preventivo di spesa dettagliato;

g) curricula di autori, registi, conduttori, redattori, personale tecnico, altri soggetti impegnati nella realizzazione dei programmi;

h) versione demo dei programmi che si intendono realizzare.

Art. 13 comunicazione di avvio del procedimento

1. Il Servizio, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000, provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta.

Art. 14 attività istruttoria

1. Sono ammesse alla valutazione le domande di contributo pervenute entro i termini e regolarmente corredate della documentazione prevista dall'articolo 12, comma 6.

Art. 15 spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti voci di spesa:

a) spese per personale dipendente, per collaborazioni e per acquisizione di servizi strettamente inerenti alla progettazione, redazione, conduzione, produzione, post-produzione, traduzione, dei programmi finanziati;

b) spese correnti di emissione, comprese le spese energetiche e per personale dipendente e collaboratori addetti all'assistenza tecnica relativa all'emissione strettamente inerenti ai programmi finanziati, nel limite del venticinque per cento della spesa complessiva ammissibile a contributo;

c) spese generali strettamente inerenti alla programmazione finanziata, laddove non comprese nelle altre voci, nel limite del quindici per cento della spesa complessiva ammissibile a contributo.

2. La determinazione della spesa ammissibile a contributo è effettuata sulla base della verifica di coerenza e congruità tra le previsioni recate dalla relazione illustrativa e il preventivo di spesa.

3. Ai fini della verifica di coerenza e congruità di cui al comma 3 si tiene conto, ove possibile, dei parametri desumibili dalla casistica relativa ad analoghe iniziative.

Art. 16 determinazione del contributo

1. Per la determinazione della misura del contributo da concedere a ciascun beneficiario viene assegnato un punteggio prendendo in considerazione:

a) la percentuale di programmi in lingua friulana prodotti in proprio, calcolata sul totale dei programmi in friulano trasmessi dall'emittente, nel modo seguente:

1) meno del 15 per cento: 0 punti;

- 2) tra il 15 e il 24 per cento: 1 punto;
- 3) tra il 25 e il 50 per cento: 3 punti;
- 4) tra il 50 e il 75 per cento: 7 punti;
- 5) oltre il 75 per cento: 10 punti;

b) la percentuale di programmi in lingua friulana, attribuendo un punto per ogni punto percentuale di programmi in lingua friulana trasmessi dall'emittente radiofonica facendo riferimento ai minuti totali dei programmi in lingua friulana, esclusa la musica, trasmessi dall'emittente, dalle ore 7.00 alle ore 23.59, nell'anno solare precedente alla presentazione della domanda, rispetto ai minuti totali di programmazione trasmessi dall'emittente, esclusa la musica, nel medesimo periodo.

2. Nell'attribuzione dei punteggi di cui al comma 1, lettera b), non sono comprese le repliche.

3. Il contributo da assegnarsi è calcolato suddividendo i fondi determinati mediante la deliberazione di Giunta di cui all'articolo 17 per il totale dei punteggi attribuiti e moltiplicando l'importo così ottenuto per il punteggio attribuito ad ogni singolo beneficiario.

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 17 destinazione dei fondi

1. La Giunta regionale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 25 e 26 della legge, determina, su proposta dell'assessore competente in materia di tutela delle lingue minoritarie, l'ammontare dei fondi da destinare alla produzione e all'emissione di programmi televisivi in lingua friulana e alla produzione e all'emissione di programmi radiofonici in lingua friulana, sulla base dello stanziamento previsto a bilancio nell'apposito capitolo.

Art. 18 concessione ed erogazione del contributo

1. Il responsabile del procedimento provvede con decreto alla concessione del contributo.
2. Il contributo può essere erogato in via anticipata fino al 50 per cento. Il saldo del contributo è erogato ad avvenuta presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 20.
3. Qualora il contributo si configuri quale aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 paragrafo 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, esso è concesso nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») e nei limiti del massimale ivi consentito.

Art. 19 variazioni progettuali

1. Su richiesta motivata e per specifiche esigenze possono essere autorizzate dal Servizio variazioni progettuali.

Art. 20 rendicontazione del contributo

1. Per la rendicontazione del contributo il beneficiario produce, entro il termine stabilito dal decreto di concessione del contributo, la documentazione giustificativa delle spese sostenute, ai sensi degli articoli 41, 41 bis, 42 e 43 della legge regionale 7/2000, unitamente a una relazione descrittiva dell'attività svolta.
2. Sono rendicontabili le spese inerenti all'intervallo di tempo compreso tra la data di presentazione della domanda e l'ultimo giorno dell'anno solare per il quale è stata presentata la domanda stessa.
3. Le percentuali di spesa di cui agli articoli 8 e 15 vanno rispettate anche in fase di rendicontazione del contributo, con riferimento al totale dell'importo rendicontato.
4. In sede di rendicontazione possono essere accettate eventuali compensazioni tra voci di spesa diverse nel limite del 10 per cento del contributo concesso, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
5. Su richiesta motivata possono essere autorizzate dal Servizio proroghe al termine di rendicontazione.

Art. 21 revoca e rideterminazione del contributo

1. La mancata rendicontazione del contributo concesso comporta la revoca dello stesso.
2. In caso di rendicontazione parziale delle spese sostenute, il contributo è rideterminato in misura pari alla somma effettivamente e regolarmente rendicontata.

Art. 22 obblighi dei beneficiari

1. Il beneficiario, nel realizzare l'iniziativa finanziata:
 - a) utilizza la lingua friulana come lingua di comunicazione sia nei contenuti sia nella confezione e nella promozione dei programmi, compresa la grafica, la titolazione e la sottotitolazione, ove presenti, e nel rispetto della grafia ufficiale;
 - b) segnala il finanziamento da parte della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e, ove possibile, appone il relativo logo.

Art. 23 ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, il Servizio può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi ed erogati, per verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari.

Art. 24 norme transitorie

1. In fase di prima attuazione, si prescinde dalla deliberazione di cui all'articolo 17 e i fondi sono destinati per metà alla produzione e all'emissione di programmi televisivi in lingua friulana e per metà alla produzione e all'emissione di programmi radiofonici in lingua friulana.

2. In fase di prima attuazione, le emittenti televisive presentano domanda, esclusivamente con consegna a mano, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, inviando la sola documentazione prevista dall'articolo 5, comma 6, lettere a), b), c), d), e).

3. In fase di prima attuazione, le emittenti radiofoniche presentano domanda, esclusivamente con consegna a mano, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, inviando la sola documentazione prevista dall'articolo 12, comma 6, lettere a), b), c), d), e), f).

4. In fase di prima attuazione, il termine finale di cui all'articolo 20, comma 2, è fissato al 30 giugno dell'anno successivo rispetto a quello di presentazione della domanda.

Art. 25 disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 26 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
parte I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
P.O. Attività specialistica per la redazione del Bollettino Ufficiale della Regione
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2361 - 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

**PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)**

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG.- UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.proveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

- a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 59 O 02008 02241 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Aut. Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale
- **acquisto fascicoli:** modulo in f.to DOC

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio provveditorato e servizi generali